



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 81 DEL 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI K, TARIFFE, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E SCADENZE - TARI ANNO 2021.

L'anno **2021**, addì **29** del mese di **giugno** alle ore **14:30**, in modalità di video conferenza, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa MARIA ALICE FIORDIPONTI.

		Presenti/Assenti
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
GALARDI ENRICO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BOLDRINI SAMUELA	CONSIGLIERE	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
ACETO ANNARITA	CONSIGLIERE	Presente
PAZZAGLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
LANDI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
PIANIGIANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente
SECCHI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
BARBULLUSHI DALINA	CONSIGLIERE	Assente
SANTINI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
CALO' JOSE' EDUARDO	CONSIGLIERE	Presente
ANDREUCCI LODOVICO	CONSIGLIERE	Assente
AGGRAVI SOFIA	CONSIGLIERE	Presente
SOTTILI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
PERUZZI VALERIO	CONSIGLIERE	Presente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco NARDI STEFANO e gli Assessori Comunali: ERRICO SEVERINA VINCENZA, BIANCHI CRISTIANO, PINGARO GRAZIA, CORTECCI SERENA.

Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. ENRICO GALARDI, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2021
Numero: 827

OGGETTO

APPROVAZIONE COEFFICIENTI K, TARIFFE, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E SCADENZE - TARI ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Vice Sindaco Stefano Nardi illustrare il presente provvedimento;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri e dato atto del dibattito verbalizzato ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'argomento in esame è stato oggetto di valutazione da parte della 1^a Commissione consiliare permanente competente per materia, nella riunione del 28.06.2021;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che la competenza a deliberare le aliquote IMU e TARI è del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013;

RICHIAMATI:

l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 144 del 31/12/2020 e n. 96 del 30/09/2020 con le quali è stato preso atto del Piano Finanziario e sono state approvate le tariffe e riduzioni Tari per l'anno 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 80 in data odierna, con la quale è stato preso atto del PEF 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Colle di Val d'Elsa e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da ATO Toscana Sud, il quale espone un costo complessivo di Euro 4.251.352,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 2.942.556,00 e parte fissa pari a € 1.308.796,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 4.171.852,00- di cui parte fissa € 2.887.358,00 e parte variabile € 1.363.994,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI pari a €79.500,00 (ripartita proporzionalmente alla incidenza della quota fissa e della quota variabile sul costo totale) ovvero € 2.833.364,60 per la parte fissa ed € 1.338.487,40;

RITENUTO confermare, per l'anno 2021, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb, così per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd, già approvati con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 21/02/2019 esecutiva ai sensi di legge e confermati per l'anno 2020, utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3 a) e 3 b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999,

RITENUTO confermare la percentuale di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, approvate con deliberazione consiliare n. 25/2019, rispettivamente a 57,75% e 42,25% al fine di determinare un rapporto equo e congruo tenuto conto dei costi del piano finanziario, delle superfici tassabili, dei coefficienti K e della quantità stimata di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e quelle non domestiche utilizzando per l'attività produttive le superfici adattate con il coefficiente di produzione rifiuti,

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

RITENUTO pertanto determinare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale «in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»; come risultante dal report allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all A)

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 %.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano con alta percentuale di affidabilità per il Comune di Colle di Val d'Elsa la somma di 235.532,00 euro e che tale somma viene ripartita a seconda della percentuale di riduzione applicata per categoria come evidenziato nel prospetto allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che nella Conferenza Stato-Città, seduta straordinaria del 10 giugno scorso, è già stato approvato il riparto dei suddetti 600 milioni di euro per ridurre la TARI in favore delle attività economiche colpite dall'emergenza sanitaria;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...).”;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RITENUTO pertanto concedere alle utenze non domestiche le riduzioni di cui all'allegato (B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto valide per l'anno 2021 per la grave pandemia da COVID 19 che ha comportato danni economici come meglio evidenziato anche nella circolare di IFEL del 16 giugno 2021 ad oggetto: "Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni" da finanziare con risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo di parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 relativa alla TARI derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

RITENUTO concedere aiuti alle utenze domestiche riducendo in misura pari al 7% la quota variabile per calmierare gli aumenti tariffari in ragione degli aumenti del PEF 2021 rispetto al 2020 da finanziare con la restante parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 relativa alla TARI derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

RITENUTO concedere alle utenze di famiglie con ISEE fino a 8.265,00 la riduzione nella misura del 100% della quota fissa e del 100% della quota variabile, fino alla concorrenza di € 50.000,00 da finanziarsi con parte delle risorse del "fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il "sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche";

PRESO ATTO che ad oggi non sono stati ancora determinati con decreto interministeriale MEF/Interno le spettanze di ogni singolo Comune e, comunque, sempre la Fondazione IFEL ha pubblicato sul proprio sito gli importi assegnati a ciascun Comune, tenuto conto che i criteri di riparto sono ben definiti dalla norma primaria e che il riparto stesso è già stato approvato nella seduta straordinaria del 10 giugno scorso della Conferenza Stato-Città;

STABILITO che le relative domande dovranno essere presentate all'ufficio competente entro il termine del 30/09/2021 secondo le modalità stabilite nel rispettivo bando e la graduatoria sarà redatta sulla base del solo valore ISEE valido per l'anno 2021, ed in caso di pari importi prevarranno i nuclei familiari più numerosi;

RILEVATO che tali forme di intervento rientrano nelle fattispecie di interventi finanziabili anche con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013;

RITENUTO inoltre confermare le riduzioni già applicate nel 2020 come di seguito specificate:

- 1) la riduzione sulla quota variabile nella misura del 60% per le utenze non domestiche che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici mirati alla intercettazione delle frazioni umide da raccolta differenziata prodotte dalle grandi utenze e che vengono conferite al servizio pubblico. La relativa richiesta deve essere presentata entro il 28 febbraio con decorrenza dall'anno

successivo. Tale riduzione si applica esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti.

- 2) la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche relativamente ai locali ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessioni e/o autorizzazioni amministrative, rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra, e comunque, non superiore a 183 gg;
- 3) la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche, per i locali e le aree scoperte, adibite ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorità qualora non siano complessivamente superiori a gg. 183;
- 4) la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze domestiche che utilizzano sistemi di autocompostaggio mirati al riutilizzo della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata di cui al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa, precisando che:
 - a. L'autocompostaggio può essere realizzato mediante apposita compostiera in materiale plastico, compostiera a cassette, mediante buca nel terreno (concimaia) ed il compost prodotto è destinato all'autoconsumo come ammendante e non può essere conferito al servizio di raccolta rifiuti.
 - b. In quanto presupposto della riduzione della tassa l'utente è tenuto all'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio.
 - c. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, compilando l'apposito modulo presso l'ufficio ambiente e avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda di riduzione.
 - d. La predetta agevolazione è subordinata inoltre alle verifiche sulla corretta esecuzione del compostaggio effettuata mediante sopralluogo a campione nell'arco dell'anno; l'utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
 - e. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico non sia conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata; per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo.
 - f. L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio ambiente
- 5) la riduzione del 90% la riduzione sulla quota variabile per le utenze domestiche relativamente alle unità immobiliari possedute da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza /domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A), o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo;
- 6) la riduzione sulla quota variabile nella misura del 10% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a gg. 183 nell'anno solare;
- 7) la riduzione sulla quota variabile nella misura del 20% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo occupate da nuclei familiari che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- 8) la riduzione sulla quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, nella misura del 60% per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 500 dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino;
- 9) la riduzione sulla quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, nella misura del 90% per le unità immobiliari non utilizzate;
- 10) la riduzione nella misura del 80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti

organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria;

VISTO l'art. 13, comma 15 ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto stabilire che la tassa venga versata dai contribuenti in due rate del 50% ciascuna, una in acconto, entro il 31.08.2021 ed una a saldo da versare entro il 10.12.2021;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1e 147 bis - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

ACQUISTO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegato alla presente deliberazione;

Posto in votazione il presente provvedimento, nelle forme di legge, si ottiene il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 12;
- Voti favorevoli: n. 10;
- Astenuti: n. 2 (Calò, Aggravi);

D E L I B E R A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. **di confermare**, per l'anno 2021, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb, così per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd, già approvati con delibera del consiglio comunale n.8 del 21/02/2019 esecutiva ai sensi di legge e confermati per l'anno 2020, utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3 a) e 3 b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999;
3. **di confermare** per l'anno 2021 la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, rispetto a quanto già disposto per l'anno 2020 secondo le seguenti percentuali, in modo da non determinare variazioni rispetto alla ripartizione dell'esercizio 2019
 - 57,75% per le utenze domestiche;
 - 42,25% per le utenze non domestiche
4. **di approvare** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche come riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
6. di approvare le seguenti riduzioni valide per l'anno 2021:
- per le utenze non domestiche, per la grave pandemia da COVID 19 che ha comportato danni economici, le riduzioni di cui all'allegato B) da finanziare con risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo di parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 relativa alla TARI derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;
 - per le utenze domestiche riducendo in misura pari al 7% la quota variabile per calmierare gli aumenti tariffari in ragione degli aumenti del PEF 2021 rispetto al 2020 da finanziare con la restante parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 relativa alla TARI derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020
 - per le utenze di famiglie con ISEE fino a 8.265,00 la riduzione nella misura del 100% della quota fissa e del 100% della quota variabile, fino alla concorrenza di € 50.000,00 da finanziarsi con le risorse del "fondo di solidarietà alimentare" ex art. 53 dello stesso D.L. 73/2021, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il "sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" e quindi anche della TARI per le utenze domestiche;
7. di confermare rispetto a quanto già disposto per l'anno 2020:
- la riduzione sulla quota variabile nella misura del 60% per le utenze non domestiche che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici mirati alla intercettazione delle frazioni umide da raccolta differenziata prodotte dalle grandi utenze e che vengono conferite al servizio pubblico. La relativa richiesta deve essere presentata entro il 28 febbraio con decorrenza dall'anno successivo. Tale riduzione si applica esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti.
 - la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche relativamente ai locali ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessioni e/o autorizzazioni amministrative, rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra, e comunque, non superiore a 183 gg;
 - la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche, per i locali e le aree scoperte, adibite ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorità qualora non siano complessivamente superiori a gg. 183;
 - la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze domestiche che utilizzano sistemi di autocompostaggio mirati al riutilizzo della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata di cui al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa, precisando che:
 - a) L'autocompostaggio può essere realizzato mediante apposita compostiera in materiale plastico, compostiera a cassette, mediante buca nel terreno (concimaia) ed il compost prodotto è destinato all'autoconsumo come ammendante e non può essere conferito al servizio di raccolta rifiuti.
 - b) In quanto presupposto della riduzione della tassa l'utente è tenuto all'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio.
 - c) La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, compilando l'apposito modulo presso l'ufficio ambiente e avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda di riduzione.
 - d) La predetta agevolazione è subordinata inoltre alle verifiche sulla corretta esecuzione del compostaggio effettuata mediante sopralluogo a campione nell'arco dell'anno; l'utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
 - e) Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico non sia conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata; per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo.

f) L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio ambiente

- La riduzione del 90% la riduzione sulla quota variabile per le utenze domestiche relativamente alle unità immobiliari possedute da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza /domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A), o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo;
 - La riduzione sulla quota variabile nella misura del 10% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a gg. 183 nell'anno solare;
 - la riduzione sulla quota variabile nella misura del 20% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo occupate da nuclei familiari che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - la riduzione sulla quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, nella misura del 60% per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 500 dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino;
 - la riduzione sulla quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, nella misura del 90% per le unità immobiliari non utilizzate;
 - la riduzione nella misura del 80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria;
8. **di stabilire** che la tassa venga versata dai contribuenti in due rate del 50% ciascuna, una in acconto, entro il 31.08.2021 ed una a saldo da versare entro il 10.12.2021;
9. **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
10. **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
11. **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Successivamente stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con votazione separata, espressa nelle forme di legge, con n. 10 voti favorevoli, n. 2 Consiglieri astenuti (Calò, Aggravi),

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^a del D.Lgs n. 267/2000.

Si dà atto che la Consiglieria Angela Bargi si collega alla stanza virtuale della seduta, son pertanto presenti n. 12 Consiglieri, oltre il Sindaco.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sig. ENRICO GALARDI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MARIA ALICE FIORDIPONTI

CATEGORIA	2021	
	TF	TV
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	€ 1,34133	€ 52,36719
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	€ 1,46611	€ 83,78750
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	€ 1,59088	€ 104,73438
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	€ 1,71565	€ 115,20782
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	€ 1,82483	€ 151,86485
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	€ 1,91841	€ 178,04845

CATEGORIA	2021	
	TF	TV
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 2,70105	€ 1,36047
2 - Cinematografi e teatri	€ 2,20759	€ 1,10900
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 2,23356	€ 1,13020
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 4,02560	€ 2,01034
5 - Stabilimenti balneari	€ 2,90882	€ 1,45371
6 - Esposizioni, autosaloni	€ 2,31147	€ 1,14997
7 - Alberghi con ristorante	€ 5,60987	€ 3,47818
8 - Alberghi senza ristorante	€ 5,29821	€ 2,65313
9 - Case di cura e riposo	€ 4,62295	€ 2,31973
10 - Ospedale	€ 6,54485	€ 3,28039
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 6,33707	€ 3,17161
12 - Banche ed istituti di credito	€ 4,46712	€ 2,22931
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri	€ 5,55793	€ 2,78452
14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 6,23319	€ 3,11651
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e om	€ 4,10352	€ 2,05696
16 - Banchi di mercato beni durevoli	€ 6,93442	€ 3,46546
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 5,45404	€ 2,72942
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettric	€ 3,84380	€ 2,08380
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 4,51906	€ 2,51751
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,66218	€ 1,20013
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,23356	€ 1,41981
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 16,88155	€ 10,59770
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 18,18013	€ 9,09808
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 12,72609	€ 7,86263
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alir	€ 9,94713	€ 4,98275
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 9,94713	€ 4,97286
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 21,97199	€ 10,99115
28 - Ipermercati di generi misti	€ 8,96021	€ 4,47981
29 - Banchi di mercato genere alimentari	€ 26,12744	€ 13,06789
30 - Discoteche, night-club	€ 6,67471	€ 3,33832
AGRITURISMI AFFITTACAMERE CON SOMM.NE PASTI	€ 5,60987	€ 2,81136
CASE VACANZA SENZA SOMM.NE PASTI	€ 4,41517	€ 2,20388
AGRITURISMI SENZA SOMM.NE PASTI	€ 4,41517	€ 2,20388

PIANO FINANZIARIO

COSTI FISSI

Totale parte fissa (IVA compresa)	€ 2.833.364,60
-----------------------------------	----------------

pari al	67,92%
---------	--------

totale costi PF € 4.171.852,00

totale costi da riparametrare € 4.171.852,00

COSTI VARIABILI

Totale parte variabile (IVA compresa)	€ 1.338.487,40
---------------------------------------	----------------

pari al	32,08%
---------	--------

57,75%	articolazione Costi Fissi su utenze domestiche
42,25%	articolazione Costi Fissi su utenze non domestiche

57,75%	articolazione Costi Variabili su utenze domestiche
42,25%	articolazione Costi Variabili su utenze non domestiche

DATI PER UTENZE DOMESTICHE

	superficie tot.	numero	mq. medi per utenza	
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	348.129,82	3.235,31	108,00	1
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	328.210,93	2.616,40	125,00	2
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	208.238,57	1.674,87	124,00	3
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	150.444,43	1.187,76	127,00	4
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	34.057,76	293,27	116,00	5
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	19.065,94	154,67	123,00	6
Utenze domestiche tenute a disposizione	0,00	0,00	Ridistribuite in base alle superfici (vedi fg. "UD_Dispo.")	
TOTALE	1.088.147,46	9.162,27		

DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

		Superfici Assoggettabili		Superfici Ridotte
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	9.985,00		9.796,60
2 - Cinematografi e teatri	2	300,00		300,00
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	87.298,89		75.398,33
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	3.197,00		3.100,40
5 - Stabilimenti balneari	5	900,00		900,00
6 - Esposizioni, autosaloni	6	27.148,00		26.971,60
7 - Alberghi con ristorante	7	5.003,00		4.596,80
8 - Alberghi senza ristorante	8	4.870,00		4.702,00
9 - Case di cura e riposo	9	4.356,00		3.847,80
10 - Ospedale	10a	0,00		0,00
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	10	23.078,65		22.901,55
12 - Banche ed istituti di eredito	11	18.578,00		18.578,00
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	12	18.707,00		18.701,00
14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13	1.776,00		1.776,00
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquari	14	590,00		590,00
16 - Banchi di mercato beni durevoli	15	1.057,10	superfici riparametrate in base ai giorni (104)	1.057,10
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	16	3.118,00		3.118,00
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	17	2.613,02		2.596,22
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	18	8.604,00		8.441,25
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	19	0,00		0,00
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	20	33.044,38		30.904,98
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	21	5.978,00		3.926,60
23 - Mense, birrerie, amburgherie	22	572,00		495,80
24 - Bar, caffè, pasticceria	23	3.767,00		3.182,36
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24	4.992,00		3.474,51
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	25	752,00		599,60
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	26	620,22		455,22
28 - Ipermercati di generi misti	27	2.778,00		2.778,00
29 - Banchi di mercato genere alimentari	28	306,87	superfici riparametrate in base ai giorni (104)	306,87
30 - Discoteche, night-club	29	726,00		496,80
AGRITURISMI AFFITTACAMERE CON SOMM.NE PASTI	30	4.676,00		3.285,80
CASE VACANZA SENZA SOMM.NE PASTI	31	4.097,00		3.116,30
AGRITURISMI SENZA SOMM.NE PASTI	32	3.706,00		2.014,30
		287.195		262.410

SCELTE PER UTENZE DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (Centro, pop. > 5.000 abitanti)	fisso da tabella
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	0,86
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	0,94
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	1,02
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	1,10
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	1,17
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	1,23

Coefficiente scelto per parte variabile (Centro, pop. > 5.000 abitanti)	scelta operata
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,6 a 1	1,00
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,4 a 1,8	1,60
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 1,8 a 2,3	2,00
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 2,2 a 3	2,20
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 2,9 a 3,6	2,90
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 3,4 a 4,1	3,40

% intervallo
100%
50%
40%
0%
0%
0%

+0-50%

SCELTE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (Centro, pop. > 5.000 abitanti)	coefficiente scelto DPR 158	Coefficiente per parte variabile (Centro, pop. > 5.000 abitanti)	kg/mq. anno scelto DPR 158	% intervallo Kc	Kc	% intervallo Kd	Kd	+0-50%
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto da 0,43 a 0,61	0,52	da 3,98 a 5,65	4,82	50	0,52	50	4,82	
2 - Cinematografi e teatri da 0,39 a 0,46	0,43	da 3,6 a 4,25	3,93	50	0,43	50	3,93	
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta da 0,43 a 0,52	0,43	da 4 a 4,8	4,00	0	0,43	0	4,00	
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi da 0,74 a 0,81	0,78	da 6,78 a 7,45	7,12	50	0,78	50	7,12	
5 - Stabilimenti balneari da 0,45 a 0,67	0,56	da 4,11 a 6,18	5,15	50	0,56	50	5,15	
6 - Esposizioni, autosaloni da 0,33 a 0,56	0,45	da 3,02 a 5,12	4,07	50	0,45	50	4,07	
7 - Alberghi con ristorante da 1,08 a 1,59	1,08	da 9,95 a 14,67	12,31	0	1,08	50	12,31	
8 - Alberghi senza ristorante da 0,85 a 1,19	1,02	da 7,8 a 10,98	9,39	50	1,02	50	9,39	
9 - Case di cura e riposo da 0,89 a 1,47	0,89	da 8,21 a 13,55	8,21	0	0,89	0	8,21	
10 - Ospedale da 0,82 a 1,7	1,26	da 7,55 a 15,67	11,61	50	1,26	50	11,61	
11 - Uffici, agenzie, studi professionali da 0,97 a 1,47	1,22	da 8,9 a 13,55	11,23	50	1,22	50	11,23	
12 - Banche ed istituti di eredito da 0,51 a 0,86	0,86	da 4,68 a 7,89	7,89	100	0,86	100	7,89	
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ... da 0,92 a 1,22	1,07	da 8,45 a 11,26	9,86	50	1,07	50	9,86	
14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze da 0,96 a 1,44	1,20	da 8,85 a 13,21	11,03	50	1,20	50	11,03	
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli da 0,72 a 0,86	0,79	da 6,66 a 7,9	7,28	50	0,79	50	7,28	
16 - Banchi di mercato beni durevoli da 1,08 a 1,59	1,34	da 9,9 a 14,63	12,27	50	1,34	50	12,27	
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetisti da 0,98 a 1,12	1,05	da 9 a 10,32	9,66	50	1,05	50	9,66	
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, el ... da 0,74 a 0,99	0,74	da 6,8 a 9,1	7,38	0	0,74	25	7,38	
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto da 0,87 a 1,26	0,87	da 8,02 a 11,58	8,91	0	0,87	25	8,91	
20 - Attività industriali con capannoni di produzione da 0,32 a 0,89	0,32	da 2,93 a 8,2	4,25	0	0,32	25	4,25	
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici da 0,43 a 0,88	0,43	da 4 a 8,1	5,03	0	0,43	25	5,03	
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie da 3,25 a 9,84	3,25	da 29,93 a 90,55	37,51	0	3,25	13	37,51	
23 - Mense, birrerie, amburgherie da 2,67 a 4,33	3,50	da 24,6 a 39,8	32,20	50	3,50	50	32,20	
24 - Bar, caffè, pasticceria da 2,45 a 7,04	2,45	da 22,55 a 64,77	27,83	0	2,45	13	27,83	
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, genei ... da 1,49 a 2,34	1,92	da 13,72 a 21,55	17,64	50	1,92	50	17,64	
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste da 1,49 a 2,34	1,92	da 13,7 a 21,5	17,60	50	1,92	50	17,60	
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio da 4,23 a 10,76	4,23	da 38,9 a 98,96	38,90	0	4,23	0	38,90	
28 - Ipermercati di generi misti da 1,47 a 1,98	1,73	da 13,51 a 18,2	15,86	50	1,73	50	15,86	
29 - Banchi di mercato genere alimentari da 3,48 a 6,58	5,03	da 32 a 60,5	46,25	50	5,03	50	46,25	
30 - Discoteche, night-club da 0,74 a 1,83	1,29	da 6,8 a 16,83	11,82	50	1,29	50	11,82	
AGRITURISMI AFFITTACAMERE CON SOMM.NE PASTI da 1,08 a 1,59	1,08	da 9,95 a 14,67	9,95	0	1,08	0	9,95	
CASE VACANZA SENZA SOMM.NE PASTI da 0,85 a 1,19	0,85	da 7,8 a 10,98	7,80	0	0,85	0	7,80	
AGRITURISMI SENZA SOMM.NE PASTI da 0,85 a 1,19	0,85	da 7,8 a 10,98	7,80	0	0,85	0	7,80	

UTENZE DOMESTICHE

Totale costi € 4.171.852,00 Totale costi Fissi € 2.833.364,60 Totale costi Variabili € 1.338.487,40

Quota UD Costi Fissi (57,75%) € 1.636.268,06 Quota UD Costi Variabili (57,75%) € 772.976,48

PARTE FISSA

Totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

€ 1.636.268,06

Superficie totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare
 Superficie totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare
 Superficie totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare
 Superficie totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare
 Superficie totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare
 Superficie totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare

<i>superfici</i>	<i>coefficiente e fisso DPR 158</i>	<i>superfici riparametrate</i>	<i>ripartizione costi fissi per classe di abitanti</i>	<i>Tariffa fissa €/mq.</i>
348.129,82	✓ 0,86	299.391,64	€ 466.957,01	1,34133
328.210,93	✓ 0,94	308.518,28	€ 481.191,69	1,46611
208.238,57	✓ 1,02	212.403,34	€ 331.282,56	1,59088
150.444,43	✓ 1,1	165.488,87	€ 258.110,71	1,71565
34.057,76	✓ 1,17	39.847,58	€ 62.149,72	1,82483
19.065,94	✓ 1,23	23.451,11	€ 36.576,37	1,91841
1.088.147,46		1.049.100,83	€ 1.636.268,06	

PARTE VARIABILE

Totale costi variabili attribuibili alle utenze domestiche

€ 772.976,48

Numero totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare
 Numero totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare
 Numero totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare
 Numero totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare
 Numero totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare
 Numero totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare

<i>numero utenze per classe</i>	<i>coefficiente e scelto DPR 158</i>	<i>numero utenze riparametrato</i>	<i>ripartizione costi variabili per classe di abitanti</i>	<i>Tariffa variabile €/utenza</i>
3.235	● 1,00	3.235,31	€ 169.423,87	52,36719
2.616	● 1,60	4.186,24	€ 219.221,66	83,78750
1.675	● 2,00	3.349,73	€ 175.415,98	104,73438
1.188	● 2,20	2.613,06	€ 136.838,75	115,20782
293	● 2,90	850,48	€ 44.537,00	151,86485
155	● 3,40	525,89	€ 27.539,22	178,04845
9.162		14.760,70	€ 772.976,48	

UTENZE NON DOMESTICHE				
Totale costi	€	4.171.852,00	Totale costi Fissi	€ 2.833.364,60
			Totale costi Variabili	€ 1.338.487,40
			Quota UND Costi Fissi (42,25%)	€ 1.197.096,54
			Quota UND Costi Fissi (42,25%)	€ 565.510,93
PARTE FISSA				

Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche € 1.197.096,54

	<i>superfici assoggettabili</i>	<i>coefficiente scelto DPR 158</i>	<i>superfici riparametrate</i>	<i>ripartizione costi in classi di attività</i>	<i>Tariffa Fissa 2021</i>
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	9.985,00	0,52	5.192,20	26.969,96	2,70105
2 - Cinematografi e teatri	300,00	0,43	127,50	662,28	2,20759
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	87.298,89	0,43	37.538,52	194.987,22	2,23356
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3.197,00	0,78	2.477,68	12.869,84	4,02560
5 - Stabilimenti balneari	900,00	0,56	504,00	2.617,94	2,90882
6 - Esposizioni, autosaloni	27.148,00	0,45	12.080,86	62.751,89	2,31147
7 - Alberghi con ristorante	5.003,00	1,08	5.403,24	28.066,17	5,60987
8 - Alberghi senza ristorante	4.870,00	1,02	4.967,40	25.802,28	5,29821
9 - Case di cura e riposo	4.356,00	0,89	3.876,84	20.137,56	4,62295
10 - Ospedale	0,00	1,26	0,00	0,01	6,54485
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	23.078,65	1,22	28.155,96	146.251,14	6,33707
12 - Banche ed istituti di eredito	18.578,00	0,86	15.977,08	82.990,11	4,46712
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	18.707,00	1,07	20.016,49	103.972,11	5,55793
14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.776,00	1,20	2.131,20	11.070,14	6,23319
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	590,00	0,79	466,10	2.421,07	4,10352
16 - Banchi di mercato beni durevoli	1.057,10	1,34	1.411,22	7.330,35	6,93442
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3.118,00	1,05	3.273,90	17.005,69	5,45404
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2.613,02	0,74	1.933,63	10.043,92	3,84380
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.604,00	0,87	7.485,48	38.882,00	4,51906
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,32	0,00	0,00	1,66218
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	33.044,38	0,43	14.209,08	73.806,56	2,23356
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5.978,00	3,25	19.428,50	100.917,90	16,88155
23 - Mense, birrerie, amburgherie	572,00	3,50	2.002,00	10.399,03	18,18013
24 - Bar, caffè, pasticceria	3.767,00	2,45	9.229,15	47.939,19	12,72609
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4.992,00	1,92	9.559,68	49.656,07	9,94713
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	752,00	1,92	1.440,08	7.480,24	9,94713
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	620,22	4,23	2.623,53	13.627,45	21,97199
28 - Ipermercati di generi misti	2.778,00	1,73	4.792,05	24.891,46	8,96021
29 - Banchi di mercato genere alimentari	306,87	5,03	1.543,56	8.017,76	26,12744
30 - Discoteche, night-club	726,00	1,29	932,91	4.845,84	6,67471
AGRITURISMI AFFITTACAMERE CON SOMM.NE PASTI	4.676,00	1,08	5.050,08	26.231,75	5,60987
CASE VACANZA SENZA SOMM.NE PASTI	4.097,00	0,85	3.482,45	18.088,97	4,41517
AGRITURISMI SENZA SOMM.NE PASTI	3.706,00	0,85	3.150,10	16.362,64	4,41517
	287.195,13		230.462,48	€ 1.197.096,54	

PARTE VARIABILE

Totale costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche

€ 565.510,93

	<i>superfici assoggettabili</i>	<i>parametro kg/mq. anno scelto DPR 158</i>	<i>kg./anno ottenuti</i>	<i>ripartizione costi per classe di attività</i>	Tariffa Variabile 2021
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	9.796,60	4,82	47.170,63	13.328,01	1,36047
2 - Cinematografi e teatri	300,00	3,93	1.177,50	332,70	1,10900
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	75.398,33	4,00	301.593,32	85.214,87	1,13020
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3.100,40	7,12	22.059,35	6.232,84	2,01034
5 - Stabilimenti balneari	900,00	5,15	4.630,50	1.308,34	1,45371
6 - Esposizioni, autosaloni	26.971,60	4,07	109.774,41	31.016,64	1,14997
7 - Alberghi con ristorante	4.596,80	12,31	56.586,61	15.988,49	3,47818
8 - Alberghi senza ristorante	4.702,00	9,39	44.151,78	12.475,04	2,65313
9 - Case di cura e riposo	3.847,80	8,21	31.590,44	8.925,84	2,31973
10 - Ospedale	0,00	11,61	0,01	0,00	3,28039
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	22.901,55	11,23	257.069,95	72.634,84	3,17161
12 - Banche ed istituti di eredito	18.578,00	7,89	146.580,42	41.416,14	2,22931
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	18.701,00	9,86	184.298,36	52.073,30	2,78452
14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.776,00	11,03	19.589,28	5.534,93	3,11651
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	590,00	7,28	4.295,20	1.213,60	2,05696
16 - Banchi di mercato beni durevoli	1.057,10	12,27	12.965,28	3.663,33	3,46546
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3.118,00	9,66	30.119,88	8.510,34	2,72942
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2.596,22	7,38	19.147,12	5.410,00	2,08380
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.441,25	8,91	75.211,51	21.250,93	2,51751
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	4,25	0,00	0,00	1,20013
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	30.904,98	5,03	155.297,50	43.879,14	1,41981
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3.926,60	37,51	147.276,95	41.612,94	10,59770
23 - Mense, birrerie, amburgherie	495,80	32,20	15.964,76	4.510,83	9,09808
24 - Bar, caffè, pasticceria	3.182,36	27,83	88.557,12	25.021,72	7,86263
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3.474,51	17,64	61.272,98	17.312,61	4,98275
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	599,60	17,60	10.552,96	2.981,73	4,97286
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	455,22	38,90	17.708,03	5.003,38	10,99115
28 - Ipermercati di generi misti	2.778,00	15,86	44.045,19	12.444,92	4,47981
29 - Banchi di mercato genere alimentari	306,87	46,25	14.192,79	4.010,16	13,06789
30 - Discoteche, night-club	496,80	11,82	5.869,69	1.658,48	3,33832
AGRITURISMI AFFITTACAMERE CON SOMM.NE PASTI	3.285,80	9,95	32.693,71	9.237,57	2,81136
CASE VACANZA SENZA SOMM.NE PASTI	3.116,30	7,80	24.307,14	6.867,96	2,20388
AGRITURISMI SENZA SOMM.NE PASTI	2.014,30	7,80	15.711,54	4.439,28	2,20388
	262.409,78		2.001.461,91	€ 565.510,93	

RIDUZIONI TARI UND 2021

CATEGORIA	DESCRIZIONE	RIDUZIONI PER CATEGORIA 2021	
		RIDUZIONE PARTE FISSA 2021	RIDUZIONE PARTE VARIABILE 2021
1	Musei, bibliot., scuole, associazioni luoghi di culto	40%	25%
2	Cinematografi e teatri	40%	25%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0%	0%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0%	25%
5	Stabilimenti balneari	0%	25%
6	Esposizioni, autosaloni	0%	25%
7	Alberghi con ristorante	45%	25%
8	Alberghi senza ristorante	45%	25%
9	Case di cura e di riposo	0%	0%
10	Ospedale	0%	0%
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0%	0%
12	Banche ed istituti di credito	0%	0%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	40%	25%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza	0%	0%
15	Negozi di filatelia, tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	40%	25%
16	Banchi di mercato beni durevoli	0%	25%
17	Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista	40%	25%
18	Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0%	25%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0%	25%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0%	0%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0%	25%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45%	25%
23	Mense, birrerie, amburgherie	45%	25%
24	Bar, caffè, pasticceria	45%	25%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0%	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0%	0%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0%	0%
28	Ipermercati di generi misti	0%	0%
29	Banchi di mercato genere alimentari	15%	0%
30	Discoteche, night club	40%	25%
07B	Agriturismi e affittacam. con somministr. pasti	45%	25%
08A	Case vacanze, affittac. senza sommin. pasti	45%	25%
08B	Agriturismi senza somministr. pasti	45%	25%



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 827/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI K, TARIFFE, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E SCADENZE
- TARI ANNO 2021

Il Dirigente del Settore Servizio 4: "Gestione del Territorio" esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica**.

Colle di Val d'Elsa, 24/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. RITA LUCCI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione coefficienti k, tariffe, riduzioni, agevolazioni e scadenze - TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 (venticinque) del mese di Giugno, l'Organo di Revisione del Comune di Colle di Val d'Elsa, nominato con delibera consiliare n. 67 del 31/07/2018, esecutiva ai sensi di legge e composto dal Dott. Caprili Alessandro, Presidente e dai Dott. Baccelli David e Billi Paolo revisori, riunitosi in modalità telematica, procede alla verifica della proposta di deliberazione n. 826/2021 avente ad oggetto: *"APPROVAZIONE COEFFICIENTI K, TARIFFE, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E SCADENZE - TARI ANNO 2021"*

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione n. 827 del 21/06/2021 del Consiglio Comunale per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs 267/2000;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come modificato per l'anno 2021,

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*;
- 682. *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"*;

VISTO che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, questa amministrazione ha previsto agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria,

VISTA la determinazione delle percentuali di riduzione concesse dal Comune già previste dal Regolamento;



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

VISTE le riduzioni concesse alle utenze domestiche con ISEE inferiore a € 8.265,00 e la riduzione concessa alle utenze domestiche nella misura del 7% della qv con le relative motivazioni;

VISTE le relative fonti di finanziamento come stabilito dalla legge;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2021 trasmetto da ATO;

VISTA la conferma dei K rispetto a quelli applicati per l'anno 2020 anche per l'anno 2021 nonché la ripartizione dei costi del PEF tra le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il DPR n. 158/1999;

ESAMINATO lo schema delle tariffe per l'anno 2021 risultanti;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate,

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO lo Statuto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 827 del 26/06/2021 avente ad oggetto: " *APPROVAZIONE COEFFICIENTI K, TARIFFE, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E SCADENZE - TARI ANNO 2021*

Colle di Val d'Elsa, 25/06/2021

p. IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Caprili Alessandro

Dott. Baccelli David

Dott. Billi Paolo

PUNTO 5

Presidente Galardi:

- Perfetto, possiamo andare avanti, siamo al punto numero 5 all'ordine del giorno, ossia l'approvazione delle tariffe relative alla Tari, lascio la parola al vice sindaco Nardi, prego.

Vicesindaco Nardi:

- Sì allora con questo punto siamo al completamento delle delibere oggi in discussione su Pef, Tari 2021, il consiglio è chiamato a votare l'approvazione dei coefficienti k, la percentuale di ripartizione fra le utenze domestiche e non domestiche, le agevolazioni e riduzioni riconosciute per la Tari 2021 e le scadenze appunto del pagamento del tributo per quest'anno. Per quanto riguarda i coefficienti noi per l'anno 2021 confermiamo quelli già utilizzati per l'anno 2000, quindi come il primo punto siete chiamati a deliberare se confermare o meno i coefficienti k utilizzati per l'anno 2020, così come confermiamo la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, come fatto nel 2020, che in realtà poi erano i dati 2019, quindi come nel 2019, come nel 2020, anche nel 2021 proponiamo di confermare la ripartizione fra utenze domestiche non domestiche, il 57,75% dei costi a carico delle utenze domestiche, il 42,25% a carico delle utenze non domestiche. Per quanto riguarda invece le riduzioni e agevolazioni, qui mi concentrerei un po' di più nel mio intervento e illustro volentieri al consiglio comunale appunto le misure che abbiamo messo in atto come riduzioni e agevolazioni quest'anno sulla Tari, anche in relazione alla diffusione del Covid 19 e abbiamo deciso di apportare e proporre insomma al consiglio queste riduzioni: per quanto riguarda le utenze non domestiche apportiamo e confermiamo le riduzioni di parte variabile già riconosciute nello scorso anno, del 20% sulla parte variabile per le utenze, per le categorie di utenze non domestiche che abbiamo riconosciuto colpite o particolarmente colpite dagli effetti della pandemia e andiamo a introdurre un ulteriore elemento di riduzione della parte fissa anche, cosa che l'anno scorso non avevamo fatto, anche perché Arera aveva deciso di dare degli indirizzi ben precisi e quindi di poter ridurre o esentare solo la parte variabile della tariffa e andiamo a riconoscere in percentuali diverse, da un minimo del 15% al massimo del 45% le riduzioni sulla parte fissa, in particolar modo, diciamo riconosciamo più riduzioni sulla parte fissa ad alcune categorie e ve le elenco: alberghi con ristoranti, o gli alberghi senza ristorante, perché ovviamente a causa della pandemia sono stati chiusi, non hanno avuto attività, non hanno potuto ospitare persone e quindi chiaramente in questo caso abbiamo riconosciuto percentuale più alta di riduzione, così come sempre il 45% gli agriturismi, case vacanze e affittacamere, questa categoria che è assimilabile, tutta la categoria del turismo e a queste si aggiungono le categorie che riguardano: ristoranti, trattorie, pub, osterie, pizzerie, mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffetterie e pasticcerie, quindi anche diciamo la somministrazione avrà questo sconto diciamo sia sulla parte fissa che sulla parte variabile e viene riconosciuto la percentuale più alta. Leggermente sotto, del 40% abbiamo riconosciuto esenzioni per immobili destinati ad attività culturali, quindi sia sedi di associazioni, che cinema e teatri e poi abbiamo riconosciuto sempre con un 40% le attività artigianali alle persone: parrucchieri, barbieri e gli estetisti e una serie di attività di negozi diciamo di vendita al dettaglio, che sono stati chiusi, mentre una piccola percentuale, il 15%, una parte minima che andiamo a riconoscere, viene applicata ai banchi del mercato di generi alimentari che come sapete, su cui c'è stato già l'intervento dello Stato di sospensione della tassa di occupazione di suolo pubblico, ex Cosap oggi canone unico e su cui comunque non intendiamo andare a riconoscere uno sconto. Queste misure sono finanziate, questa misura in particolare è finanziata, in parte con un avanzo della quota vincolata del bilancio 2020, già destinate alle minori entrate, al ristoro delle minori entrate avute nel corso del 2020 dalla Tari e in parte grazie al riparto dei 600 milioni, inseriti nell'ultimo decreto, nel Decreto Sostegni bis dal Governo, per quanto riguarda la quota che dovrebbe essere trasferita al comune di Colle, si parla di cifre informali di 235.000 euro e quindi come avete visto in delibera, applichiamo questa somma, per riconoscere agevolazioni e riduzioni sulle utenze non domestiche. A queste si sommano altre risorse che vengono applicate in parte utenza domestica e che portano al totale delle esenzioni stimate, delle somme destinate alla riduzione, a circa 365.000 euro tra 360 e 370 mila euro all'incirca. Per le utenze domestiche abbiamo deciso di esentare totalmente, rispetto a quanto fatto l'anno scorso, le famiglie con Isee

inferiore, fino al valore di 8.265 euro, destinando a ciò 50.000 euro delle risorse di bilancio, anche qui inserite nel Sostegni bis del Governo, di cui abbiamo avuto informalmente anticipazione da parte di Ifel, delle somme destinate al nostro comune e questo punto ci consente di esentare e di aumentare la platea dei beneficiari. Verrà aperto un bando e verranno raccolte le domande fino al termine del 30 Settembre 2021, per cui diciamo sarà possibile appunto per le persone, per i nuclei familiari che rientrano all'interno di questa fascia Isee, di chiedere l'esenzione totale. L'anno scorso l'esenzione totale valeva per i nuclei con redditi fino a 5.000 euro, quest'anno appunto l'abbiamo portata a 8.265 perché 8.265 l'anno scorso riconoscevamo una riduzione solo della parte variabile della tariffa Tari, ci è sembrato giusto e doveroso andare a riconoscere invece quest'anno appunto l'esenzione totale per questi nuclei con difficoltà economiche. Poi invece in maniera generale abbiamo deciso di ridurre la quota delle utenze domestiche generale, la quota scusate variabile delle utenze domestiche, anche per calmierare gli aumenti tariffari in ragione degli aumenti del Pef 2021, riducendo una parte uguale per tutti del 7% del Pef, diciamo della bolletta appunto delle famiglie del nostro comune, appunto la stima fatta dall'ufficio appunto è quasi 370.000 euro di risorse, che verranno appunto destinate alla copertura di tutto questo pacchetto, diciamo, di sostegno alle imprese e alle famiglie, vista la situazione emergenziale in corso. Poi viene proposto con la delibera di confermare tutto quanto già previsto, in termini di riduzione delle utenze sia domestiche, che non domestiche, quello che era stato fatto nel 2020 e quindi diciamo non ci sono sostanziali modifiche rispetto a quello che avevamo deliberato appunto lo scorso anno. Credo che la quantità di risorse nel mese in campo sia importante e questo è stato possibile anche appunto grazie, come vi ho descritto, all'intervento del Governo e grazie anche appunto ad una serie di scelte, decisioni di destinare queste somme dell'amministrazione, con queste modalità diciamo sulla riduzione della Tari.

Presidente Galardi:

- Apriamo la discussione chi vuole intervenire lo scriva in chat. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Sì consigliere Ferrandi.

Consigliere Ferrandi:

- Sì grazie presidente. A fronte di quanto abbiamo discusso sul punto precedente, quindi diciamo massimi sistemi, Arera, Ato, votazioni sì, votazioni no, cosa possiamo fare, in questo punto troviamo una risposta da parte dell'amministrazione. La riduzione delle tariffe è sicuramente un passo importante e quindi una risposta a tutti i cittadini, che comunque l'amministrazione prende atto della situazione e cerca con i propri sistemi, di andare incontro alle famiglie, agevolando la riduzione delle tariffe, sia per le famiglie che per le imprese e quindi questo sicuramente è un punto che apprezziamo, è un punto di partenza, che esprime appunto la vicinanza dell'amministrazione nei confronti dei propri cittadini, grazie.

Presidente Galardi:

- Grazie consigliere. Aspetto altri interventi, consigliere Peruzzi.

Consigliere Peruzzi:

- Buonasera, grazie presidente. Io, come diceva il collega Ferrandi, noi voteremo favorevoli, perché si tratta comunque di un qualcosa di pratico, di concreto, che si muove nel tentativo di aiutare le attività, le aziende, sicuramente poteva essere fatto di più, probabilmente, però ecco mi ha fatto piacere particolarmente in particolar modo vedere che tra le attività, che sono state maggiormente, diciamo che hanno la scontistica maggiore sulla Tari, ci sono anche le discoteche e colgo l'occasione perché, avendo anche lavorato un po' in quell'ambito, so e purtroppo anche a livello nazionale il governo stesso secondo me non si è reso conto e non sa di quello che è l'indotto che il mondo della notte delle discoteche, dei locali che lavorano appunto durante le ore notturne, possono veramente fare e a quante famiglie danno da mangiare e quindi ecco mi ha fatto piacere notare che l'amministrazione in questo caso ha riconosciuto ecco questo sconto, a questa categoria, per la quale io mi auguro il prima possibile ci possano essere poi a livello nazionale delle direttive, che possano dare la possibilità di ripartire in sicurezza, ma di ripartire perché sono effettivamente una di quelle categorie, dove c'è

l'incertezza più più totale, quindi niente nostro voto sarà favorevole perché è un'azione concreta e una scelta che va poi comunque ad aiutare i cittadini e le aziende del territorio, grazie.

Presidente Galardi:

- Consigliera Sottili.

Consigliera Sottili:

- Sì, grazie presidente. Allora pur rimanendo ferma nelle mie esternazioni, che ho esplicitato al punto precedente chiaramente, voterò favorevolmente in questo punto perché l'amministrazione rende concrete insomma delle agevolazioni che sono importanti, di questo non posso che dare atto che ha fatto bene, quindi il mio voto sarà favorevole.

Presidente Galardi:

- Consigliere Pazzagli.

Consigliere Pazzagli:

- Sì non avrei molto da aggiungere a quello è stato detto fino adesso, soprattutto dal consigliere Ferrandi e da chi mi ha preceduto, ma siccome ritengo che questa cosa sia una cosa particolarmente importante, ci tengo a sottolineare appunto l'attività e l'intervento fatto dall'amministrazione in questo contesto, che appunto è quanto di meglio credo si potesse fare in questo momento, grazie.

Presidente Galardi:

- Ci sono altre dichiarazioni di voto da parte dei gruppi? Mi sembra di no, quindi possiamo procedere con la votazione allora, parto come sempre dal sindaco.

Sindaco Donati: - Favorevole.

Presidente Galardi: - Favorevole.

Consigliere Pazzagli: - Favorevole.

Consigliera Aceto: - Favorevole.

Consigliere Landi: - Favorevole.

Consigliera Secchi: - Favorevole.

Consigliere Ferrandi: - Favorevole.

Consigliera Boldrini: - Favorevole.

Consigliera Aggravi: - Astenuta.

Consigliere Calò: - Astenuto.

Consigliera Sottili: - Favorevole.

Consigliere Peruzzi: - Favorevole.

Presidente Galardi:

- Ripetiamo subito l'operazione di voto per l'immediata eseguibilità.

Sindaco Donati: - Favorevole.

Presidente Galardi: - Favorevole.

Consigliere Pazzagli: - Favorevole.

Consigliera Aceto: - Favorevole.

Consigliere Landi: - Favorevole.

Consigliera Secchi: - Favorevole.

Consigliere Ferrandi: - Favorevole.

Consigliera Boldrini: - Favorevole.

Consigliera Aggravi: - Astenuta.

Consigliere Calò: - Astenuto.

Consigliera Sottili: - Favorevole.

Consigliere Peruzzi: - Favorevole.

Presidente Galardi:

- Quindi la delibera viene approvata con tutti i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza, il voto favorevole del movimento 5 stelle, del gruppo “Io cambio” e l'astensione del gruppo della Lega e di “Su per Colle”.



**COMUNE DI
COLLE DI VAL
D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 827/2021**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Colle di Val d'Elsa, 28/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 827/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI K, TARIFFE, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E SCADENZE
- TARI ANNO 2021

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 25/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TOZZI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 29/06/2021 **N. 81 DEL 29/06/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI K, TARIFFE, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E SCADENZE - TARI ANNO 2021.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 09/08/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. FIORDIPONTI M.ALICE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)